

PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICO IN VIA G. CORSO, SAN FELICE EXTRA – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

la Parrocchia di San Felice Extra (d'ora innanzi: "proponente"), in Verona, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente Patto di Sussidiarietà (d'ora innanzi: "Patto") nella persona di don Tarcisio Bertucco,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTE:

- la proposta di collaborazione riguardante attività di manutenzione e valorizzazione dello spazio pubblico sito in via G. Corso, San Felice Extra, composta da un campo di calcetto in erba sintetica e da una piastra sportiva polivalente, come da planimetria allegata, presentata in data 27/05/2020 (P.G. n. 149316/2020);
- la Decisione di Giunta del 30/06/2020, Rep. n. 599, in cui è stato espresso parere favorevole alla realizzazione della proposta presentata dalla proponente;
- la pubblicizzazione della suddetta proposta sul sito istituzionale del Comune dedicata alla sussidiarietà orizzontale e la trasmissione della medesima alla Circoscrizione 6^a, in data 11/06/2020 (P.G. n. 165698/2020), su cui si è espresso favorevolmente, con voto unanime dei presenti, il Consiglio della Circoscrizione 6^a, nella seduta del 18/06/2020 (P.G. n. 0180982, del 24/06/2020) e a cui non ha fatto seguito alcuna segnalazione su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima;

- la Determinazione dirigenziale n. 4667, del 12/11/2020, di approvazione dello Schema di Patto di sussidiarietà in oggetto, cui il presente Patto si conforma,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente Patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla proposta P.G. n. 149316, del 27/05/2020.

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

La proponente intende svolgere, presso lo spazio pubblico sito in Via G. Corso San Felice Extra, come da planimetria allegata, i seguenti interventi:

- apertura e chiusura quotidiana, salva impossibilità, del cancello di accesso all'area;
- sfalcio e pulizia periodica dello spazio;
- valorizzare dell'area con l'organizzazione di piccoli eventi.

Per lo svolgimento degli interventi, la proponente può avvalersi del supporto della Responsabile Unica del Procedimento (R.U.P.), di cui al punto n. 4.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Sussidiarietà ha una durata di anni 2 (due) dalla data di sottoscrizione.

È onere della proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente Patto.

È, altresì, facoltà del Comune concludere, in ogni momento, in via anticipata, il Patto quando la proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese, per competenza, dalla R.U.P., di cui al punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Alla scadenza naturale o anticipata del Patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dalla proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 4329, del 28/10/2020, è stata nominata R.U.P., la d.ssa Silva Polo, responsabile Impiantistica Sportiva presso la Direzione Sport Tempo Libero.

La R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di supporto, per competenza, e di eventuale rilevazione di elementi che comportino la sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche indicendo, ove occorra, riunioni valutative intermedie con gli interessati.

Per lo svolgimento delle attività del Patto, la proponente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona di don Tarcisio Bertucco, il proprio referente per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

Il referente viene, altresì, individuato come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui la proponente venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione ivi descritte, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Qualora il proponente individui un diverso referente, provvede a darne idonea e tempestiva

comunicazione alla R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e di valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del Patto.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, Regolamento, eventuali opere, miglioramenti e/o addizioni apportati dalla proponente devono essere preventivamente comunicati alla R.U.P., sono realizzati senza oneri per il Comune e sono dallo stesso ritenuti, entrando a fare parte del patrimonio indisponibile della collettività.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

La proponente, nella realizzazione degli interventi di cui al presente Patto, si impegna a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate, per competenza, dalla R.U.P.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

La proponente si impegna a trasmettere annualmente al Comune una rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

Il Comune provvede a fornire le apposite Scheda di Rendicontazione contenenti i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione di cui al punto n. 2, pubblicando i materiali di rendicontazione trasmessi sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle Azioni di Sussidiarietà orizzontale e sul proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI), nonché attraverso ulteriori idonei mezzi.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi.

8. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata alle *Azioni di Sussidiarietà orizzontale* e mediante il proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI), nonché attraverso ulteriori idonei mezzi, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del presente Patto, nonché i risultati della collaborazione con la proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Ai sensi dell'art. 24, Regolamento, e nei limiti delle risorse economiche disponibili, possono essere previsti, contributi fino ad un massimo di Euro 2.000,00 (duemila,00) complessivi. L'erogazione dei contributi da parte del competente settore, da indicarsi da parte della R.U.P., di cui al punto n. 4, segue la disciplina del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 19 febbraio 1991, n. 39, e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del presente Patto, la liquidazione di eventuali contributi è subordinata alla rendicontazione delle attività in sussidiarietà svolte, a titolo di rimborso dei soli costi non affrontabili con sostegni in natura.

9. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, la proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata al tempo di presenza negli spazi di intervento collegati alle attività direttamente organizzate dalla proponente.

Quest'ultima si impegna a compilare i Registri informativi forniti dal Comune con riguardo alle persone che operano per la realizzazione delle attività di cui al punto n. 2, da trasmettere alla R.U.P. prima dell'inizio degli interventi.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto alla proponente deve essere compatibile con le azioni di cura e di valorizzazione del presente Patto e di cui al punto n. 2.

La proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal presente Patto di sussidiarietà e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

10. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 10/12//2020

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per la Parrocchia di San Felice Extra
don Tarcisio Bertucco
